

121/07



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI
Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Aggiunto -
Dott. Rafaele CORONA - Presidente di sezione -
Dott. Giulio CRAZIADEI - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere -

Derivazione di acque

R.G.N. 17090/05

Cron. 121

Rep.

Ud. 16/11/06

C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.E.R. - SOCIETA' ENERGIE RINNOVABILI S.R.L., in
persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO ALBERTO
RACCHIA 2, presso lo studio dell'avvocato FIGUS
MASSIMILIANO, rappresentata e difesa dall'avvocato
SALVATORE GIANCARLO, giusta delega a margine del
ricorso;

123

2006

- ricorrente -

2596



contro

DITTA PACITTO MICHELE, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE IPPOCRATE 92, presso lo studio
dell'avvocato GENOVESE ROSALBA, che la rappresenta e
difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta
Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;

- controricorrente -

per regolamento preventivo di giurisdizione in
relazione al giudizio pendente n. 70/01 del Tribunale
di CASSINO;

udito l'Avvocato Roberta TORTORA dell'Avvocatura
Generale dello Stato;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 16/11/06 dal Consigliere Dott. Massimo
BONOMO;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Vincenzo NARDI, il quale visto l'art.
375 c.p.c., chiede che la Corte di cassazione, a
Sezioni unite, dichiarare inammissibile e, in ogni caso,



rigetti il ricorso per regolamento di giurisdizione e, per l'effetto, confermi la competenza del giudice ordinario in ordine alla causa pendente presso il Tribunale di Cassino, a seguito di atto di riassunzione da parte di Pacitto Michele.

La Corte, a Sezioni Unite,

Rilevato in fatto:

che con atto notificato il 19-23 gennaio 2001 Michele Pacitto citava in riassunzione dinanzi al Tribunale di Cassino la S.E.R. s.r.l., Società Energie Rinnovabili, e la Regione Lazio, dopo che il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Roma, adito dal medesimo Pacitto, con sentenza del 17 luglio 2000 n. 20 si era dichiarato incompetente ed aveva disposto la riassunzione della causa dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente;

che la società SER ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione con atto notificato l'8 giugno 2005 chiedendo che questa Corte dichiari il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche o del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

che hanno resistito con controricorso il Pacitto e la Regione Lazio eccependo, il primo, l'improcedibilità



del ricorso per tardività del deposito e, entrambi, la sua inammissibilità o comunque infondatezza;

che il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti ai sensi dell'art. 375 c.p.c., ha concluso per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, chiedendo la conferma della competenza del giudice ordinario;

Considerato in diritto:

che non è fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente Pacitto, in quanto il ricorso, notificato l'8 giugno 2005, risulta depositato a mezzo posta il 24 giugno 2005, e quindi entro il termine di venti giorni fissato dall'art. 369, comma 1, c.p.c.;

che, però, il ricorso è inammissibile sotto diversi profili, in quanto:

a) esso è stato proposto quando la causa di merito si trovava in fase decisoria (le conclusioni erano state precisate all'udienza del 23 marzo 2005 ed il giudice aveva trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche). Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, la preclusione all'esperibilità del regolamento di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41, prima comma, c.p.c., si verifica non dal momento della



pubblicazione mediante deposito della decisione, ma a quello precedente in cui la causa viene trattenuta in decisione, il quale, segnando l'inizio dell'"iter" dei poteri decisorii del giudice, osta a che il regolamento medesimo possa assolvere la funzione di una sollecita definizione della questione di giurisdizione investendone "per saltum" la Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 18 settembre 2006 n. 20073, 7 marzo 2005 n. 4805, 13 gennaio 2003 n. 342);

b) il rapporto tra il giudice ordinario ed il tribunale regionale delle acque pubbliche si pone in termini di competenza e non di giurisdizione (Cass. Sez. Un. 18 luglio 2003 n. 11299, 24 febbraio 2000 n. 39, 8 maggio 1997 n. 399);

c) nel corso del presente giudizio era già intervenuta una decisione sulla competenza del giudice ordinario (sentenza del TRAP presso la Corte d'appello di Roma del 17 luglio 2000 n. 20), che non era stata impugnata;

che le spese del presente procedimento, liquidate come nel dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente in ragione della soccombenza;

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il regolamento e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua-



li liquidate, a favore del Pacitto, in euro 2.500 per onorari ed euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali ed accessori di legge, e, a favore della Regione Lazio, in euro 3.000 per onorari, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

MB

Così deciso in Roma il 16 novembre 2006.

Il Presidente

(Vincenzo ~~De~~bone)

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

- 9 GEN. 2007



oggi,
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista